

## Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Proprietario Immobiliare"

25/09/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Allianz S.p.A.**, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?


#### Oggetto dell'assicurazione


La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:


- le spese per l'intervento di un legale,
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel Quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da Quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo il consenso della Società;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;</li> <li>- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.</li> </ul> <p>L'assicurazione vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;</li> <li>- le vertenze di lavoro con i dipendenti;</li> <li>- le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico caso assicurativo indipendentemente dalla durata del contratto;</li> <li>- le vertenze con i fornitori e per i lavori di manutenzione e riparazione;</li> <li>- le controversie contrattuali con altre società assicuratrici per contratti assicurativi che riguardino l'immobile.</li> </ul>
--	---


 <b>Che cosa NON è assicurato</b>	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>ESCLUSIONI</b>	
<p>L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;</li> <li>- relativi a controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- relativi a controversie ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale);</li> <li>- relativi a vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li> <li>- conseguenti a inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;</li> <li>- relativi ad azioni di sfratto per morosità o per finita locazione;</li> <li>- originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;</li> <li>- relativi a diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;</li> <li>- relativi a vertenze derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali ed il recupero crediti salvo quanto previsto nella Sezione "Che cosa è assicurato" relativamente alle vertenze di lavoro con i dipendenti, alle vertenze con i fornitori e per i lavori di manutenzione e riparazione, alle le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali e alle controversie contrattuali con altre società assicuratrici per contratti assicurativi che riguardino l'immobile ;</li> <li>- relativi a casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie inferiori a euro 100,00 , oppure, limitatamente alle controversie contrattuali, a euro 250,00;</li> <li>- collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.</li> </ul> <p>E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.</p>	
<b>LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE</b>	
Oneri per la registrazione di atti giudiziari	Limite di indennizzo
Spese per un secondo legale domiciliatario	Limite di indennizzo


- Valore in lite minimo - Valore in lite minimo per controversie contrattuali - Franchigia fissa
<b>Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di indennizzo</b>
<p><b>Rimborso massimo fino a 2.000 Euro:</b> Spese di un secondo domiciliatario 1.500 Euro Danno liquidato 1.500 Euro</p> <p>Spese di un secondo domiciliatario 3.000 Euro Danno liquidato 2.000 Euro</p>


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di Sinistro</b> In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da Quello in cui il sinistro si è verificato o da Quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a Quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, Qualora l'assicurato ne sia in possesso. L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo.</p> <p><b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in <b>2 anni</b>.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta sul numero di unità immobiliari assicurate) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione della variazione del numero di unità immobiliari assicurate) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto ai proprietari immobiliari in relazione alle unità immobiliari di sua proprietà e consente di ottenere il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessaria a tutela degli interessi dei soggetti assicurati.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.</p>	

<b>COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</li> <li>• tramite il sito internet dell'Impresa – <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> - accedendo alla sezione Reclami.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del</p>

	<p>Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p><b>Mediazione (obbligatoria)</b></p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<p><b>Risoluzione delle liti transfrontaliere</b></p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**